

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2017, n. 57

Revoca D.G.R. n. 328 del 30/03/2016 e approvazione nuova "Disciplina della organizzazione e funzionamento Comitato SEPAC".

Il Presidente della Giunta regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue.

L'art. 40 della legge regionale n. 7 del 21 maggio 2002, nell'ambito delle disposizioni in materia di lavoro, istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale il "Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico e produttivo e le aree di crisi" (SEPAC) con lo specifico compito di monitorare le situazioni di tensione occupazionale e di elaborare le iniziative e le misure di coordinamento delle risorse disponibili e degli strumenti necessari alla realizzazione di soluzioni operative a breve e medio termine.

Con Deliberazione n. 2104 del 21/12/2016 la Giunta Regionale ha nominato il Presidente ed i componenti del Comitato SEPAC per il biennio 2016-2018.

L'organizzazione ed il funzionamento del SEPAC è regolato dalla *Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico - produttivo e delle aree di crisi*, da ultimo novellata dalla D.G.R. n. 328 del 30/03/2016.

In ragione della rilevanza del ruolo e delle questioni che attengono al Comitato, è stata istituita nell'ambito del nuovo modello organizzativo M.A.I.A., la Sezione Aree di crisi industriale, quale articolazione del Dipartimento Sviluppo economico, Istruzione, Innovazione, Formazione e Lavoro.

Per i fini istituzionali attribuiti al Comitato SEPAC ed alla Sezione Aree di crisi industriale, le strutture devono poter agire in sinergia ed in linea con gli indirizzi del governo regionale per l'attuazione delle politiche che possono concorrere alla soluzione di crisi industriali ed occupazionali.

In considerazione inoltre della profonda crisi economica che ha attraversato il sistema produttivo regionale con un aumento delle situazioni di tensione economico-produttiva sia settoriali che territoriali che si riversano sul comitato SEPAC, è indispensabile favorire una sempre maggiore efficienza e funzionalità dello stesso.

Sulla base di quanto sopra esposto, si rende pertanto necessario procedere alla revisione complessiva della *Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico - produttivo e delle aree di crisi* di cui alla DGR n. 328 del 30/03/2016 e alla modifica della DGR n.2104 del 21/12/2016 avuto riguardo alla composizione numerica e alla articolazione organica del Comitato.

Per le motivazioni di cui sopra si propone di approvare la nuova *"Disciplina della organizzazione e funzionamento comitato SEPAC"*, così come da allegato che è parte integrante del presente atto, che sostituisce integralmente la precedente disciplina.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. 118/2011 s.m.i

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d) della L.R 7/97;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile per competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- Di revocare la D.G.R. n. 328 del 30/03/2016 avente oggetto: “Adozione “Disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del Comitato Regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi” – Modifica D.G.R. n. 1198 del 18/06/2014.”;
- Di modificare la DGR n.2104 del 21/12/2016 avente oggetto: “Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi – Art. 40 L.R. n. 7/2002 – Nomina Presidente, componenti e Segretario Comitato.”;
- Di approvare la nuova *Disciplina della organizzazione e funzionamento comitato SEPAC* così come riportata nell’allegato parte integrante e sostanziale al presente atto;
- Di notificare il presente atto al direttore del dipartimento Sviluppo economico, Istruzione, Innovazione, Formazione e Lavoro ed alla sezione Aree di crisi industriale per i successivi adempimenti attuativi;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



All.1 alla DGR n. _____ del _____

Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Comitato Regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi (SEPAC)

Art.1

(Finalità)

1. La presente disciplina definisce la composizione e l'organizzazione del Comitato Regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi, d'ora in poi Comitato, istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, in attuazione dell'art. 40 della legge regionale n. 7 del 21 maggio del 2002.

Art. 2

(Composizione e durata del Comitato)

1. Il Comitato è composto da un Presidente e da un numero di componenti variabile da sei a dodici, scelti tra esperti dotati di specifica e comprovata professionalità in ambito finanziario, economico e occupazionale.
2. Il Presidente ed i componenti del Comitato durano in carica due anni e sono tenuti a mantenere riservate le informazioni che abbiano acquisito in esecuzione del mandato.
3. In caso di recesso, decadenza o di sopravvenuta impossibilità di un componente a partecipare alle attività del Comitato, si procede alla sostituzione dello stesso con modalità analoghe a quelle previste per la nomina dei componenti.

Art. 3

(Conferimento dell'incarico di Presidente e componente del Comitato)

1. Il Presidente del Comitato, in considerazione della natura altamente fiduciaria e di garante degli indirizzi politici del Governo regionale in materia di crisi occupazionali ed aziendali del sistema produttivo pugliese, è nominato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione Puglia.
2. I componenti del Comitato sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione Puglia, attingendo dalla *short-list* di professionisti esterni con adeguate competenze ed esperienza professionali.

Art. 4

(Attività del comitato)

1. Il Comitato ha quali fini istituzionali il monitoraggio delle crisi economico-produttive aziendali, settoriali e territoriali; l'elaborazione e la proposta delle opportune iniziative occupazionali e/o produttive; il coordinamento delle attività e degli strumenti occorrenti alla realizzazione di soluzioni operative a breve e medio termine.

2. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, il Comitato opera con un alto livello di autonomia, massima flessibilità e celerità di intervento, pur sempre in stretto raccordo con gli indirizzi politici del Governo. In particolare:
 - a) assiste il Presidente della Giunta regionale e gli assessori regionali in tutte le occasioni in cui sia da questi richiesto;
 - b) cura i tavoli vertenziali inerenti le crisi aziendali in Puglia;
 - c) organizza riunioni audizioni e incontri tecnici con le parti sociali, economiche e istituzionali per favorire la risoluzione di crisi aziendali;
 - d) cura e mantiene i rapporti con le pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, aventi competenza in materia di sviluppo economico e di occupazione;
 - e) si avvale della collaborazione dell'Amministrazione regionale in tutte le sue articolazioni organizzative, coordinandosi con la Sezione Aree di crisi industriale;
 - f) formula proposte, pareri e valutazioni tecniche sulle situazioni di crisi industriale.
3. Per il coordinamento necessario al disegno e all'attuazione di interventi a sostegno delle crisi industriali e occupazionali e per le attività a supporto della sua gestione amministrativa il Comitato si avvale della Sezione Aree di Crisi industriale, struttura organizzativa coordinata dal Dipartimento che presiede le politiche di sviluppo economico regionale.
4. Il Presidente del Comitato invia semestralmente al Presidente della Giunta Regionale, una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Art. 5

(Funzionamento del Comitato)

1. Il Comitato si riunisce periodicamente ed è convocato dal Presidente, o da un suo delegato, che ne stabilisce data, luogo e ordine del giorno.
2. Il Presidente del Comitato può, di volta in volta, convocare agli incontri esperti di settore, che partecipano ai lavori a titolo gratuito.
3. Alle riunioni del Comitato partecipa il dirigente della Sezione Aree di crisi industriale, in coerenza e per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura.
4. Il Comitato, per la propria organizzazione, può dotarsi di regolamento interno nel quadro della presente disciplina.
5. La documentazione relativa al funzionamento del Comitato è tenuta dalla Segreteria del Comitato.
6. Delle attività di cui ai commi precedenti sono informati il Gabinetto del Presidente e il Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro.
7. Gli atti e la documentazione prodotti e raccolti dal Comitato in sede di tavoli vertenziali, audizioni o incontri tecnici è acquisita agli atti della Regione Puglia per il tramite della Segreteria del Comitato che istruisce i fascicoli, ne cura la tenuta ed aggiorna, nel merito, la Sezione Aree di crisi industriale.

Art. 6

(Segreteria del Comitato)

1. Il supporto tecnico ed organizzativo al funzionamento del Comitato è garantito dalla sua Segreteria.



2. Per lo svolgimento di queste funzioni, a garanzia dell'alto livello di autonomia, flessibilità e celerità di intervento con cui il Comitato dovrà agire, il Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro assicura le funzioni di segreteria al Comitato e al suo Presidente individuando con atto direttoriale due dipendenti regionali.

Art. 7
(Trattamento economico)

1. Il Presidente del Comitato sottoscrive con l'amministrazione regionale un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e ha diritto ad un compenso annuo lordo pari € 60.000,00, da erogarsi in ratei mensili posticipati, comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale di competenza dell'esperto, al netto degli oneri di competenza della Regione, ovvero a presentazione di fattura. All'atto dell'erogazione del compenso l'Amministrazione regionale opererà le ritenute previdenziali e fiscali secondo quanto stabilito dalle norme e riconoscerà l'importo dell'IVA se dovuta.
2. I componenti del Comitato sottoscrivono con l'amministrazione regionale un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, hanno diritto ad un compenso annuo lordo pari € 19.200,00, da erogarsi in ratei mensili posticipati, comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale di competenza dell'esperto, al netto degli oneri di competenza della Regione, ovvero a presentazione di fattura. All'atto dell'erogazione del compenso l'Amministrazione regionale opererà le ritenute previdenziali e fiscali secondo quanto stabilito dalle norme e riconoscerà l'importo dell'IVA se dovuta.
3. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento degli incarichi di cui ai punti 1 e 2, sono esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento regionale 30 giugno 2009 n. 11 in quanto riconducibili a quelli previsti dall'art. 1, comma 2, lettera d) dello stesso regolamento. Gli stessi sono predisposti dalla Sezione Personale e Organizzazione, e vengono sottoscritti dal Presidente ovvero dai componenti del Comitato e dal Dirigente *pro-tempore* della Sezione Personale e Organizzazione.
4. Ai dipendenti la Segreteria del Comitato spetta un trattamento economico aggiuntivo alla cui definizione provvede il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione nell'ambito delle clausole del CCNL e/o delle contrattazioni integrative decentrate.

Art. 8
(Trasferte e rimborsi spese)

1. Le trasferte del Presidente del Comitato sono autorizzate preventivamente dal Gabinetto del Presidente.
2. Le trasferte dei componenti del Comitato sono autorizzate preventivamente dal Presidente del Comitato e/o dal dirigente della Sezione Aree di crisi industriale.
3. Il trattamento di trasferta è regolato dalla disciplina regionale vigente in materia, valida per i Dirigenti regionali. Al Presidente e ai componenti del Comitato sono riconosciuti, previa presentazione di idonea documentazione fiscale probatoria, i soli rimborsi delle spese sostenute per eventuali spostamenti verso sedi che si trovino fuori dai confini regionali.

